ART. 121 - SERRAMENTI SU SPAZI ESTERNI

Tutte le aperture di porte e negozi verso la strada devono essere munite di serramenti che si aprano verso l'esterno, a meno che ricorrano motivi di sicurezza, nel qual caso, dovranno essere costruiti con cautele atte ad eliminare ogni molestia e pericolo e sottostare ad apposita approvazione comunale.

Anche le finestre del piano terreno prospettanti su spazi pubblici non possono essere munite di serramenti che si aprano o abbiano a sporgere all'esterno dalla strada.

ART. 122- SALUBRITA' DEI TERRENI EDIFICABILI

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completatamene risanato il sottosuolo corrispondente.

Ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. n° 285/90 è altresì vietato a scopo edificabile l'uso del terreno già adibito a cimitero per almeno 15 (quindi) anni dalla inumazione.

Su tali terreni è altresì vietato adibire a nuove attività o a nuovi insediamenti abitativi fabbricati già esistenti o parte di essi resisi disponibili se non dopo il completo risanamento del sottosuolo.

Il giudizio di risanamento è dato dal responsabile del servizio n° I dell'A.S.L. entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. Il silenzio equivale ad assenso.

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e alle strutture sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità, inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

Il terreno per essere fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

ART. 122 bis – PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO DA GAS RADON

Gli interventi di nuova costruzione nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente (Interventi di ristrutturazione edilizia; Interventi di restauro e risanamento conservativo; Interventi di manutenzione straordinaria;) destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) devono assicurare criteri e sistemi di progettazione e di costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione al gas Radon.

Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito dal Decreto Regionale "DDG 12678 del 21/12/2013 – Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor" ed eventuali s.m.i. allegate al presente regolamento come parte integrante e sostanziale della presente norma.

La coerenza e conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle "tecniche di prevenzione e mitigazione" di cui al cap. 3 delle Linee Guida, andrà certificata dal committente, progettista e direttore lavori in fase di progetto e in fase abitabilità.

La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazioni sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell'occupazione dei fabbricati.

ART. 123 – DISTANZE DA CORSI D'ACQUA

Le costruzioni ed i manufatti di qualunque natura debbono osservare le distanze dai corsi e specchi d'acqua previste dal R.D. 25.07.1904 n° 523 e della Legge Regionale 15.04.1975 n° 51 –art 38 e 39 – salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici vigenti.

Comunque, lungo i corsi d'acqua a cielo aperto e all'intorno delle sorgenti e delle sorgive, devono essere rispettati per ogni manufatto, rispettivamente: un arretramento minimo di ml 10, 00 da ciascuna sponda dei corsi d'acqua e la protezione di un'area circolare minima di ml. 50.00 di raggio con centro nel punto in cui si trovino un fontanile o un pozzo artesiano.

Per quanto riguarda la distanza da sorgenti, pozzi e punti di captazione, occorre rispettare quanto previsto dagli artt. 4, 5, e 7 del D.P.R. 236/88.